



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 218 del 22/03/2022

Istituzione Psicologo scolastico

Firmato da: Tommaso Pellegrino



Consiglio Regionale della Campania

Gruppo "Italia Viva"
Il Presidente

Al Presidente Consiglio della Regione Campania

On. Gennaro Oliviero

Alla Segreteria generale

Dott.ssa Magda Fabbrocini

PROPOSTA DI LEGGE

(Articolo 96 del regolamento del Consiglio Regionale)

dei Consiglieri Regionali

TOMMASO PELLEGRINO

Vincenzo Alaia

Francesco Iovino

Vincenzo Santangelo

Avente ad oggetto:

Istituzione Psicologo scolastico



Consiglio Regionale della Campania

Gruppo "Italia Viva"

Il Presidente

Relazione illustrativa

Lo psicologo scolastico è una figura professionale che è chiamata ad operare in un sistema complesso quale è la scuola; costituita da studenti, docenti, personale ATA e le famiglie degli studenti; riesce a fornire un supporto psicologico e a diagnosticare il disagio scolastico, a prevenire e a intervenire in caso di disagio e dispersione scolastica, sa progettare e realizzare interventi di prevenzione dal rischio psico-sociale e redige progetti psicologici con le classi per fronteggiare i disagi derivanti dalla pandemia in atto.

La normativa di riferimento nazionale e della Regione Campania relativa alla professione dello Psicologo Scolastico, in ordine cronologico a partire da quella più recente, e senza pretesa di esaustività è la seguente:

Con il Decreto "Rilancio" (*legge 17 luglio 2020, n. 77*) (*art.231*) l'assistenza psicologica era stata inserita ma i fondi stanziati non erano specifici per tale attività; successivamente nell'accordo Governo-Sindacati del 6 agosto 2020 (*art.6 "sostegno psicologico"*) (*Decreto Ministeriale 6 agosto 2020*) si è riusciti a renderla obbligatoria. Tale sostegno, come indicato nella nota "*prot n. 23072 del 30/09/2020*" del Ministero dell'istruzione, è rivolto a tutte le istituzioni scolastiche ed educative statali che ricevono risorse economiche dal Ministero.

Legge regionale 3 agosto 2020, n. 35. "Istituzione del servizio di Psicologia di base e modifiche delle leggi regionali 7 agosto 2017, n. 25 (Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità) e 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 – 2015 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2013)"

Legge 11 gennaio 2018 n. 3 "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute"

Legge 13 luglio 2015 n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"

Protocollo del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi 5 Giugno 2015 n. 15000174 "La professione di Psicologo: declaratoria, elementi caratterizzanti ed atti tipici".

Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n. 137 "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del



Consiglio Regionale della Campania

Gruppo "Italia Viva"

Il Presidente

decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148"

Legge Regionale 6 novembre 2007 n. 21 "Norme in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini ed adolescenti"

Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"

Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"

Legge 27 dicembre 1997 n. 449 "Ripubblicazione del testo della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante: "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", corredato delle relative note"

Legge 15 marzo 1997 n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"

Legge 26 giugno 1990 n. 162 "Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza"

Legge 18 febbraio 1989 n. 56 "Ordinamento della professione di psicologo".

La proposta di legge sull'istituzione dello Psicologo scolastico nella Regione Campania si colloca in un quadro normativo in continua evoluzione e che intende fornire un servizio psicologico fondamentale e di supporto per i docenti, gli studenti e le loro famiglie, in un sistema complesso come quello scolastico; numerosi sono i disagi per studenti, famiglie e personale scolastico soprattutto nel post Covid e lo psicologo scolastico può rappresentare certamente un importante e concreto aiuto per la nostra comunità scolastica oltre ad essere una opportunità lavorativa per diversi giovani in possesso dei requisiti richiesti dalla proposta di legge.

La legge 18 febbraio, 1989, n.56 "Ordinamento della professione di psicologo"; all'Art. 1 Definisce la professione dello psicologo che "comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle Comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito."



Consiglio Regionale della Campania

Gruppo "Italia Viva"

Il Presidente

In base alla medesima legge, (modificata anche da L. n. 3/2018) 1. La professione di psicologo è ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561».

Allo stato attuale nelle scuole campane, in base alla autonomia didattica ed educativa delle istituzioni (Legge 15 marzo 1997, n. 59) e della cosiddetta "Buona Scuola" (Legge 13 luglio 2015, n. 107), possono avvalersi di uno psicologo attraverso accordi con i singoli professionisti, con le aziende sanitarie locali, con gli uffici scolastici regionali, con gli studenti e le loro famiglie e su delibera degli organi collegiali, ricorrendo al contributo di enti, istituti bancari, associazioni, genitori o al Fondo d'Istituto.

Inoltre per quanto riguarda il contesto dell'educazione, anche l'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) sottolinea l'importanza di favorire la salute e l'apprendimento con tutte le misure a sua disposizione; coinvolgere gli operatori della sanità e dell'istruzione, i dirigenti scolastici, gli insegnanti, i sindacati, gli studenti, i genitori, i fornitori di servizi sanitari e i leader della comunità nel tentativo di rendere la scuola un luogo sano; impegnarsi a fornire un ambiente sano, l'educazione sanitaria scolastica e i servizi sanitari della scuola, insieme a progetti e attività di sensibilizzazione scolastica/comunitaria, programmi di promozione della salute, anche psicologica, per il personale, programmi per la nutrizione e la sicurezza alimentare, opportunità di educazione fisica e ricreazione, e programmi di consulenza, sostegno sociale e promozione della salute psichica; sforzarsi di migliorare la salute del personale scolastico, delle famiglie nonché degli alunni.

Lo psicologo deve essere una presenza stabile e a supporto delle singole scuole, a supporto dei docenti, delle famiglie e soprattutto degli studenti per fronteggiare e prevenire fenomeni di bullismo, disturbi alimentari e ha lo scopo di accompagnare gli studenti nel percorso di crescita e formazione.

Le scuole devono rappresentare non solo momenti formativi ma anche di crescita e socializzazione dove diventa particolarmente importante, intercettare determinati disagi che sono in aumento tra gli studenti, per troppo tempo isolati e lontani dai propri amici a causa della pandemia.

Tutto ciò premesso, la proposta di legge intende, pertanto, mediante la presenza di un professionista della "salute", individuato attraverso apposite graduatorie nelle Asl della Regione, supportare gli alunni, le famiglie, i docenti e il personale ATA e favorire la diffusione della figura dello Psicologo scolastico consentendo alle Scuole di stipulare apposite convenzioni.



Consiglio Regionale della Campania

Gruppo "Italia Viva"

Il Presidente

Relazione finanziaria

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari ad euro 600.000,00 per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 si fa fronte con le risorse stanziare alla Missione 12, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024. La somma è stata calcolata in base al Contratto collettivo Nazionale degli Psicologi comparto autonomie locali sulla base della retribuzione tabellare Cat. D1 per un impegno orario di 36 ore settimanali relativo ad un numero di 20 Psicologi scolastici.

Legislatura 11^a – Proposta di legge

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della figura di Psicologo scolastico)

1. La Regione istituisce la figura dello Psicologo scolastico che, previa convenzione con le scuole di ogni ordine e grado che ne faranno richiesta potranno avvalersi della figura professionale al fine di sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti, di supportare le istituzioni scolastiche e le famiglie, di contrastare e prevenire i fenomeni di abbandono e di dispersione scolastica, di bullismo e di disagio giovanile.

Art. 2.

(Aree di intervento)

1. L'attività dello psicologo scolastico comprende le aree di intervento specificate nei punti seguenti.
2. Supporto organizzativo all'istituzione scolastica:
 - a. Gestione delle comunicazioni interne ed esterne e assunzione di decisioni
 - b. Supporto alla valutazione e alla sperimentazione educativa
 - c. Monitoraggio del "clima organizzativo"
3. Supporto al personale scolastico
 - a. Supporto psicologico al personale scolastico
 - b. Supporto per l'acquisizione di strategie psico-educative di gestione della classe
 - c. Supporto nella promozione delle risorse degli studenti



Consiglio Regionale della Campania

Gruppo "Italia Viva"

Il Presidente

4. Supporto alle studentesse e agli studenti

- a. Supporto psicologico alla dimensione emotiva
- b. Supporto al monitoraggio dei livelli di apprendimento
- c. Supporto per il potenziamento dell'apprendimento degli alunni
- d. Supporto individualizzato per gli alunni con bisogni educativi speciali

5. Supporto alle famiglie

- a. Supporto al coordinamento delle azioni scuola, studenti, famiglia

Art. 3.

(Modalità operative)

- 1. Lo psicologo scolastico opera in collaborazione con il dirigente scolastico e, su richiesta di questi, fornisce supporto ed esprime pareri anche scritti, su tutte le aree di intervento di cui all'articolo 2.
- 2. Lo psicologo, su indicazione del dirigente scolastico, convoca i genitori ed organizza colloqui con la famiglia e con ogni altra persona che ritenga rilevante per lo sviluppo degli studenti.
- 3. Lo psicologo accede a tutte le informazioni degli studenti, in possesso dell'istituzione scolastica nel rispetto delle norme in materia di privacy.

Art. 4.

(Rapporto di lavoro dello Psicologo Scolastico)

- 1. Il rapporto di lavoro dello psicologo scolastico è disciplinato dal rispettivo contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto degli psicologi e dalle forme di contratto previste dalla legislazione sul lavoro.

Art. 5.

(Titoli d'accesso)

- 1. Possono accedere al ruolo di Psicologo Scolastico gli Psicologi iscritti all'ordine in possesso di Laurea Magistrale in psicologia, con specializzazione nello specifico settore dell'età evolutiva.



Consiglio Regionale della Campania

Gruppo "Italia Viva"

Il Presidente

Art. 6.

(Reclutamento)

1. Lo Psicologo Scolastico è assunto in prova alle dipendenze delle Asl della Regione Campania, previo concorso pubblico per titoli ed esami, disciplinato mediante regolamento da adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L'assegnazione dello Psicologo Scolastico avviene mediante richiesta da parte delle istituzioni scolastiche che nel rispetto della propria autonomia potranno assumere lo Psicologo in base alla programmazione scolastica, in compartecipazione al 50% con la Regione Campania. Il Contratto ha validità annuale e tacitamente rinnovabile fra le parti.

Art. 7.

Regolamento attuativo

1. La Giunta, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad emanare, sentita la commissione consiliare competente, la disciplina attuativa della presente legge in particolare stabilendo il numero degli Psicologi Scolastici, le modalità e le procedure selettive di conferimento dell'incarico e la dotazione finanziaria.

Art. 8

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari ad euro 600.000,00 per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 si fa fronte con le risorse stanziare alla Missione 3, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024.

Art. 9

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Napoli, 16/03/2022